

Deliberazione nr. 37 d.d. 7/05/2019

OGGETTO: Concessione in uso del complesso Malga Arza per le stagioni dell'alpeggio 2016-2020. Integrazione/modifica contratto in essere con l'azienda agricola Ossanna Luca.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- la delibera giuntale nr. 14 di data 15/03/2016, con cui è stato avviato un confronto aperto agli imprenditori agricoli aventi sede in Provincia di Trento, per la concessione in uso del pascolo e dei manufatti di Malga Arza in C.C. Denno II per le stagioni estive 2016-2020, sospendendo temporaneamente l'uso civico gravante i medesimi beni, all'esito del pubblico avviso prot. 1121 dd. 21 marzo 2016 rettificato con nota prot. 1296 dd. 31 marzo 2016;

- il contratto concluso in forma di scrittura privata, in data 9/05/2016 prot. 1877/2016 tra il Comune di Denno e l'azienda agricola Ossanna Luca, di concessione, del pascolo e dei manufatti di Malga Arza, per la monticazione del bestiame per le stagioni estive 2016-2020, alle seguenti principali condizioni:

oggetto: complesso Malga Arza costituito dalle pp.ff. 1301 e 1329, la p.ed. 59 e la p.ed. 61 tutte in C.C. Denno II

durata: anni 5 a decorrere dal 2016 fino al 2020

canone annuo: Euro 10.774,00= da pagarsi entro il 30 settembre di ciascun anno.

Osservato che le superfici pascolabili nel corso di esecuzione del contratto si sono rivelate inferiori a quelle messe a bando, e in diverse occasioni il concessionario ha segnalato la riduzione delle superfici realmente disponibili anche in ragione della servitu' gravante la p.f. 1329 a favore dell'Asuc di Termon.

Rilevato che in data 31/12/2016 è scaduto il Piano di gestione forestale dei beni silvopastorali del Comune di Denno e che nel nuovo Piano la cui validità decorre dall' 01/01/2017, sono previste come pascolabili per la parte non già boscata, le pp.ff. 1278 e 1279 in C.C. Denno II.

Ritenuto su richiesta del concessionario ed al fine di ripristinare l'equilibrio delle prestazioni contrattuali, di rivedere la concessione in essere estendendo le superfici messe a disposizione del concessionario, alle predette pp.ff. 1278 e 1279, fermo restando tutte le altre condizioni.

Evidenziato che anche le predette particelle sono gravate dal diritto d'uso civico, peraltro l'art. 15 comma 6 della LP 6/2005 prevede che per le sospensioni del diritto d'uso civico di durata inferiore a nove anni, non sia necessario richiedere l'autorizzazione del Servizio provinciale competente; al riguardo si richiamano i ragionamenti già svolti all'interno della delibera nr. 14/2016.

Convenuto sull'opportunità di integrare/adequare per i prossimi due anni, la concessione dei beni costituenti il pascolo di Malga Arza, in essere con l'Azienda agricola individuale Luca Ossanna di Campodenno.

Segnalata l'urgenza di integrare il contratto per adempimenti di imminente scadenza a carico del concessionario.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con la LR 3/05/2018 nr. 2.

Richiamato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 approvato ai soli fini contabili con delibera giuntale nr. 21 dd. 2/04/2019, immediatamente eseguibile.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 20.03.2001, compatibilmente con la normativa sull'armonizzazione contabile.

Visto ai sensi dell'art. 185 della predetta L.R. 2/2018, il preventivo parere sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario comunale, mentre per i contenuti della presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge dai presenti,

D E L I B E R A

1. Di modificare per le ragioni esposte in premessa, la concessione d.d. 9/05/2016 prot. 1877/2016 conclusa tra il Comune di Denno e l'azienda agricola individuale Ossanna Luca, del pascolo e dei manufatti di Malga Arza, per la monticazione del bestiame per le stagioni estive 2016-2020, del complesso di Malga Arza estendendo a partire da ora i beni oggetto della concessione alle pp. ff. 1278 e 1279 in C.C. Denno II, fermo restando tutte le altre condizioni contrattuali ed in particolare il canone annuo di €uro 10.774,00= da pagarsi entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. Di disporre da ora e sino al 2020, la sospensione dell'uso civico sulle predette pp. ff. 1278 e 1279 in C.C. Denno II.

3. Di autorizzare il Segretario comunale alla stipula dell'atto integrativo nelle stesse modalità e forma, di quello principale.

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. d.d. 03.05.2018 n. 2.

5. Di dare evidenza ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 della LR 2/2018;

b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104 (*)

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.